



UFFICIO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

VIALE DELLA VITTORIA N. 321
CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

Appalto Specifico per l'affidamento dei servizi di ristorazione da rendere ai pazienti, in regime di ricovero e di Day Hospital, presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali aziendali.

RISCONTRO AI CHIARIMENTI 2

QUESITO N. 1:

“Con la presente, in riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.

Al fine di garantire una più puntuale rispondenza delle previsioni della lex specialis di gara alle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche alla luce delle interpretazioni fornite dai competenti organismi in materia di appalti pubblici e di ristorazione ospedaliera, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di prevedere, quale parametro per la valutazione dell'idoneità dei centro cottura di cui all'art. 6.3 del Capitolato tecnico integrativo Rev 1.1, non tanto la distanza in termini chilometrici, bensì il solo tempo di percorrenza (da calcolarsi ad esempio tramite google maps).

Una tale impostazione è stata ribadita più volte sia dalla giurisprudenza amministrativa, sia dall'ANAC che ha evidenziato più volte come sia il tempo l'elemento scriminante e oggettivo per garantire la qualità dei cibi e non la distanza stabilendo che “la distanza chilometrica non rappresenta un “indicatore più oggettivo” per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda delle condizioni infrastrutturali, territoriali, etc.” (vd. tra gli altri, parere Anac n.34 del 2/09/2014 nonché Parere Anac n. 41 del 26 febbraio 2014).

I pareri ANAC citati, oltre ad essere stati posti a fondamento di molte decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato in tema di appalti, risultano anche in linea con la quasi totalità delle linee guida regionali in ambito di ristorazione collettiva che fanno sempre riferimento ai tempi di percorrenza e non alla distanza chilometrica, utilizzando solitamente come soglia massima di riferimento 60 minuti.”

RISCONTRO AL QUESITO N. 1:

Sul punto il Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità 19372 del 20/05/1996 allegato 2 punto 1.3 sancisce quanto segue: “In ogni caso la durata del trasporto dal centro (centro di cottura) all'utenza non deve essere superiore ad 1 ora.”

Pertanto, si conferma la soglia massima di 60 minuti di tempo che intercorre tra l'ultimazione della cottura e l'arrivo dei pasti all'utenza.

QUESITO N. 2:

“In merito al capitolato tecnico integrativo REV 1.1, il servizio di ristorazione verrà eseguito esclusivamente con legame caldo freddo? Così come specificato nel capitolato tecnico integrativo REV 1.1 al punto 1 DEFINIZIONI alla lettera E ed F?”

RISCONTRO AL QUESITO N. 2:

Si conferma quanto già riscontrato al quesito n. 1 dei chiarimenti n. 1 ovvero: Il Servizio di ristorazione oggetto della presente procedura prevede un servizio veicolato con Cucina Esterna in regime di fresco caldo.